



*Prefettura di Avellino*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

*Area 1 Bis - Polizia Amministrativa*

PROT. N. 7547/7A-7B-7D/P.A.

Avellino, 16.12.2013

AL SIGNOR QUESTORE DI  
**AVELLINO**

AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE  
CARABINIERI DI  
**AVELLINO**

AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE  
GUARDIA DI FINANZA  
**AVELLINO**

AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE  
CORPO FORESTALE DELLO STATO  
**AVELLINO**

AI SIGG. SINDACI, COMMISSARI PREFETTIZI E  
STRAORDINARI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA  
**LORO SEDI**

**OGGETTO:** Vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici.

Allo scopo di indirizzare opportunamente l'attività di prevenzione e vigilanza sulla produzione commercio e detenzione di artifici pirotecnici, in occasione delle prossime festività natalizie e del capodanno, si prega di voler disporre efficaci controlli e tutti gli interventi occorrenti per la tempestiva eliminazione dal mercato dei materiali illecitamente immessi.



# *Prefettura di Avellino*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

### *Area 1 Bis - Polizia Amministrativa*

Allo scopo di agevolare le attività di controllo si forniscono le seguenti indicazioni:

**- PRODOTTI EX DECLASSIFICATI” - TUTELA DEI MINORI:**

- Con l'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno 9 agosto 2011, i prodotti già riconosciuti, ma non classificati tra i prodotti esplodenti, sono stati "riclassificati", a seconda della tipologia, nella IV categoria, o nella V categoria gruppo "C", o "D" o "E". Nel ricordare che la vigente normativa consente la vendita dei manufatti appartenenti alla V categoria gruppo "C", "D" ed "E" ad acquirenti che siano maggiorenni e che esibiscano un documento di identità in corso di validità, si richiama l'attenzione su quanto disposto dall'art. 6, comma 1, ultimo periodo, del decreto 9 agosto 2011, per effetto del quale, dal 10 settembre 2013, i fabbricanti e gli importatori sono tenuti, prima di immettere le scorte dei manufatti ex "declassificati" non smaltiti, a provvedere alla loro rietichettatura secondo la nuova classificazione attribuita o, in alternativa, a distruggerle.

Pertanto, da tale ultima data, i prodotti in argomento, immessi sul mercato dai fabbricanti o dagli importatori, devono ritenersi esattamente etichettati se riportanti la dicitura "riconosciuto e classificato nella categoria (IV, V gruppo "C" o "D" o "E", a seconda del tipo) ai sensi del D.M. 9 agosto 2011 - con le relative limitazioni alla vendita"; l'eventuale rinvenimento sul mercato di prodotti ancora recanti in etichetta - secondo la normativa precedente - la dicitura "riconosciuto e non classificato tra i prodotti esplodenti" dovrà riguardare esclusivamente antecedenti forniture effettuate da fabbricanti o importatori.

Si rammenta che l'inosservanza delle norme che, nel regolare le attività commerciali, sono poste a presidio dell'incolumità dei consumatori ed, in specie, dei minori - oltre ad essere oggetto di specifiche sanzioni di cui alle rispettive normative (tra cui il d.lgs 6 settembre 2005, n. 206) e fondamento di responsabilità civile - diviene oggetto di valutazione per proposte di sospensione o revoca della licenza commerciale.

Si evidenzia che i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole, palline luminose e tutti gli altri articoli pirotecnici che non siano del tipo "petardo" o "raudo", sono comunque "riclassificati" nella V categoria-gruppo "D" e non necessitano di ulteriori valutazioni di tipo tecnico in sede di controlli.



# *Prefettura di Avellino*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

### *Area 1 Bis - Polizia Amministrativa*

#### **- PRODOTTI DI IV E V CATEGORIA:**

- Si rammenta la necessità che l'etichettatura di tali prodotti assicuri la pronta individuazione della loro natura, l'immediata determinazione della massa attiva del singolo pezzo o confezione, complete istruzioni per la sicurezza nel maneggio e nell'uso, al fine di garantire non solo l'effettiva possibilità di controllo dei carichi di deposito, ma la stessa individuazione dei prodotti pirici all'atto dell'immissione sul mercato, nonché di prevenire i fenomeni di proliferazione della loro circolazione illecita. Nella misura in cui gli artifici pirotecnici siano destinati al consumatore non professionale, inoltre, essi debbono essere conformi ai requisiti richiesti per la sicurezza generale dei prodotti. In merito, si richiama la particolare attenzione sulla lettera f) dell'art. 6 del decreto L.vo 6 settembre 2005, n. 206, per quanto concerne le indicazioni, che devono accompagnare il prodotto, relative alle istruzioni, alle precauzioni ed alla destinazione d'uso, nonché alle altre disposizioni, ove applicabili, del medesimo decreto.

Per entrare in possesso degli artifici di IV e V categoria - gruppo "C", inoltre, è necessario che, esibiti i titoli ed i documenti occorrenti, il venditore ne annoti compiutamente gli estremi sul registro di carico e scarico ex art. 55 T.U.L.P.S., nelle modalità di cui all'art. 108 del relativo Regolamento (R.D. 6 maggio 1940, n. 635).

Occorrerà, altresì, la denuncia da parte dell'acquirente, ai sensi dell'art. 38 del Testo Unico Leggi di P.S..

#### **- CONTROLLO DEGLI ESERCIZI DI MINUTA VENDITA MUNITI DI LICENZA DI P.S. E PRESSO AREE PUBBLICHE (AMBULANTI).**

- Gli articoli pirotecnici di IV e V categoria – gruppo "C" possono essere venduti ai privati esclusivamente presso gli esercizi di minuta vendita di prodotti pirotecnici muniti di apposita licenza di polizia e di registro di carico e scarico, sul quale devono essere riportate, oltre alle generalità complete degli acquirenti, anche tutte le altre indicazioni di cui all'art. 108, comma 1, del Regolamento T.U.L.P.S.

I soli articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE ed appartenenti alla "cat. 1" e "cat. 2" della direttiva 2007/23/CE sono esentati, ai sensi dell'art. 5, punto 2, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, dall'obbligo di registrazione di cui al citato art. 55 del Testo Unico.

Si deve ricordare, inoltre, **che è sempre vietata la vendita**



# *Prefettura di Avellino*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

### *Area 1 Bis - Polizia Amministrativa*

#### **ambulante degli artifizi di IV e V categoria – gruppo "C".**

E', invece, consentita la vendita, da parte di ambulanti in possesso della relativa licenza commerciale, dei soli prodotti pirotecnici appartenenti alla V categoria- gruppo "D" ed "E" per i quali, in generale, non occorre licenza di P.S. per la detenzione e la vendita fino al quantitativo massimo di kg 25 netti di manufatti della V categoria-gruppo "D" e kg 10 netti di manufatti della V categoria- gruppo "E" (art. 98 Reg. T.U.L.P.S.). Al riguardo, occorre tuttavia precisare che, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art. 97 del Reg. T.U.L.P.S., per il trasporto di un quantitativo di manufatti appartenenti alla V categoria – gruppo "D" superiore a kg 5, è necessario munirsi della relativa licenza di polizia.

#### **- MATERIALI OGGETTO DI SEQUESTRO – CAUTELE E PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.**

Si rammenta che gli eventuali artifizi, comunque sequestrati, dovranno essere affidati in giudiziale custodia esclusivamente ai titolari di locali, civili o militari, autorizzati al deposito di manufatti esplodenti di IV e V categoria, nei limiti qualitativi e quantitativi previsti dalle relative licenze.

Ulteriori speciali cautele, con riguardo alla loro maggiore pericolosità oggettiva, saranno poste per i prodotti non riconosciuti. Particolare cura dovrà essere posta nell'evidenziare alla competente autorità giudiziaria l'esigenza, a tutela della sicurezza ed utilizzabilità commerciale dei depositi nella disponibilità del custode giudiziale, di procedere, nei tempi più ristretti consentiti dalle esigenze giudiziali e comunque non oltre la data di scadenza del prodotto, se indicata in etichetta, alla destinazione definitiva della massa degli artifizi sequestrati (che, ove si tratti di materiale illecitamente prodotto, detenuto o commercializzato, è sempre la distruzione controllata, in contesti autorizzati, allo smaltimento di esplodenti e mediante forni o altre metodologie, conformi alle normative ambientali), mantenendo, per le esigenze probatorie, gli esami, le perizie e i campioni che saranno ritenuti necessari. Deve essere comunque evitata, per evidenti ragioni di sicurezza, la conservazione di elevati quantitativi di prodotti sequestrati all'interno delle strutture delle forze di polizia che non possiedano i requisiti propri dei depositi sopra menzionati.



# *Prefettura di Avellino*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

### *Area 1 Bis - Polizia Amministrativa*

#### **- NORMATIVA COMUNITARIA AFFERENTE GLI ARTICOLI PIROTECNICI.**

Il decreto legislativo 25 settembre 2012, n. 176, in vigore dal 1° .11.2012, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, ha dato attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici.

Di particolare rilievo sono le novità introdotte per le attività di importazione ed esportazione degli articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE, nonché la nuova disposizione, introdotta con la modifica dell'art. 53 del T.U.L.P.S., che non prevede l'iscrizione nell'Allegato "A" al Reg. del citato Testo Unico dei medesimi articoli pirotecnici.

Alla luce di tale ultima norma, il Ministero dell'Interno non emette più provvedimenti di classificazione e, pertanto, gli articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE si intendono lecitamente detenuti ed immessi sul mercato e, qualora provenienti da altro Stato, sono oggetto di preventiva "comunicazione" alla Prefettura, competente per territorio, da parte dell'importatore.

Si ricorda che la documentazione rilasciata dagli enti notificati dovrà essere detenuta, ed eventualmente esibita su richiesta degli organi di controllo, solo dagli importatori o dai fabbricanti, poiché i titolari degli esercizi di minuta vendita, muniti o meno di licenza di P.S., sono esentati, ex art. 6, comma 4, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, dalla tenuta di detta documentazione.

Si richiama l'attenzione sulle modalità da adottarsi nella vigilanza degli articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE, poiché essi sono già sottoposti ad attività di verifica da parte degli enti notificati. Ne consegue che un'adeguata forma di controllo potrà consistere, in via prioritaria, nell'accertamento strettamente documentale, mediante l'acquisizione, presso l'importatore o fabbricante, di tutta la documentazione riguardante la marcatura CE rilasciata dall'organismo notificato.

Si ricorda, infine, che le categorie previste dalla direttiva 2007/23/CE (cat. I, cat. 2 e cat. 3) possono essere assegnate solo da un ente notificato e sono riportate nel certificato che il medesimo ente rilascia. Infatti, l'Allegato I al D.M. 9 agosto 2011 è una tabella che consente di equiparare le categorie assegnate dall'ente notificato alle categorie italiane previste dall'Allegato "A" al Reg. T.U.L.P.S., al fine di individuare i corretti siti di deposito



# *Prefettura di Avellino*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

### *Area 1 Bis - Polizia Amministrativa*

dei soli prodotti marcati CE. Pertanto, non è consentito l'utilizzo di tale tabella per assegnare una categoria europea ad un prodotto riconosciuto ex art. 53 T.U.L.P.S., ma non munito della marcatura CE. Al riguardo, si precisa che, qualora su un prodotto privo di marchio CE venga indicata – sull'etichetta o sulla confezione – una eventuale categoria europea, tale condotta potrà integrare gli estremi del delitto di cui all'art. 517 c.p..

#### **- ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO MUNITI e NON DI LICENZA DI P.S. :**

L'emanazione del decreto del Ministro dell'Interno n. 557/PAS/E/020565/XV.H.MASS(77)BIS del 26 novembre 2012, di modifica del D.M. 9 agosto 2011, introduce nuovi criteri per la detenzione, ai fini della vendita, degli articoli pirotecnici da divertimento, muniti o non della marcatura CE, appartenenti alla V categoria – gruppo "D" o "E". In particolare, negli esercizi di vendita ai dettagli non muniti di licenza di P.S. (ad es. tabaccai, cartolerie, supermercati, ecc.) è consentito, fino al termine non ulteriormente prorogabile del 9 febbraio 2014, detenere maggiori quantitativi di tali prodotti, rispetto a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 98 del Reg. T.U.L.P.S., purché ricorrano particolari condizioni di sicurezza. Pertanto, i quantitativi consentiti dal citato art. 98 possono essere raddoppiati purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- 1) - Prodotti interamente confezionati con blister realizzato con materiale autoestinguente che impedisca la propagazione della combustione sia verso l'interno che verso l'esterno;
- 2) - Prodotti suddivisi in quantitativi massimi di 25 kg disposti a distanza di almeno m. 10 riducibili a m. 5 con l'interposizione di materiale incombustibile;
- 3) - Prodotti suddivisi in quantitativi massimi di 25 kg conservati negli imballaggi di trasporto approvati e posti a distanza reciproca di m. 2 oppure m. 1 con interposizione di materiale incombustibile.

Inoltre, è possibile detenere, sino alla data sopraindicata, in locali, comunicanti con l'attività commerciale mediante porta di materiale incombustibile, nei quali non vi è presenza di pubblico, una scorta di artifici da divertimento appartenenti alla V categoria, gruppi "D" ed "E", in quantità complessiva non superiore a 150 kg netti, purché conservati negli imballaggi di trasporto approvati e posti a distanza di m. 2 da altra merce oppure di m.1 con interposizione di materiale incombustibile.



# *Prefettura di Avellino*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

### *Area 1 Bis - Polizia Amministrativa*

Per quanto concerne gli esercizi di minuta vendita muniti di licenza di P.S., il citato decreto del 26 novembre 2012 consente la sostituzione dei quantitativi netti, autorizzati in licenza, di prodotti attivi contenuti nei manufatti della IV categoria e della V categoria, gruppo "C", con quantitativi netti di artifici della V categoria, gruppi D ed E.

Detta sostituzione deve essere oggetto di preventiva comunicazione, da parte del titolare della licenza, alla competente autorità di P.S..

Tanto premesso, si pregano i Sindaci, i Commissari Straordinari e Prefetti dei Comuni della provincia di voler impartire opportune disposizioni ai dipendenti Comandi di Polizia Municipale affinché sia conferito particolare impulso all'attività di controllo nei confronti degli ambulanti in possesso di licenza commerciale, finalizzata ad impedire la vendita degli artifici di IV e V categoria - gruppo "C" ed a consentire la vendita dei prodotti pirotecnici appartenenti alla V categoria - gruppo "D" ed "E" nel rispetto dei limiti quantitativi fissati dall'art. 98 del regolamento al TULPS.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

IL PREFETTO  
Guidato